



Istituto di Istruzione Superiore "ARCHIMEDE"

40017 S. Giovanni in Persiceto - Via Cento, 38/A
Tel. 051/821832 - fax 051/825226 C.F. 80073690374
www.archimede.gov.it informazioni@archimede.gov.it
Bois00700n@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto del 17/11/2016
Integrato dal Consiglio di Istituto del 30/11/2017

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, in osservanza del D.P.R. n. 249/1998 così come integrato dal D.P.R. n. 235/2007, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. n. 275/1999, e del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

E' coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 1 Comunità scolastica : diritti e doveri degli studenti

1. La scuola è luogo di istruzione, di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto-dovere allo studio, il recupero delle situazioni di svantaggio e la valorizzazione delle eccellenze.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso la crescita e il consolidamento del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
5. Lo studente ha diritto:
 - ad una formazione culturale e professionale qualificata;
 - ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
 - ad una valutazione trasparente e tempestiva.
6. Lo studente ha il dovere di:
 - frequentare regolarmente i corsi ed assolvere gli impegni di studio;
 - mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto, rispettando le persone e i diritti di ciascuno;
 - utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola;
 - Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto e dalle istruzioni ricevute dal personale addetto.

Art. 2 Finalità delle sanzioni

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica e del territorio.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, se non per quanto previsto dal D.P.R. n.122 del 22/06/2009 in merito alla valutazione del comportamento.
3. Le sanzioni disciplinari, da applicare per ogni comportamento o categoria di comportamenti individuati come illeciti, devono rispondere, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno morale e/o materiale e/o patrimoniale cagionato. In particolare, nel caso di danni materiali a strutture, arredi o apparecchiature, lo studente o la classe individuati come autori dei danni sono tenuti al risarcimento economico. Danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo.
4. Le sanzioni possono essere solo temporanee e comunque commisurate alla gravità del comportamento illecito.
5. È garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente, che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni nel rispetto del principio del contraddittorio.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:
 - all'interno della sede scolastica (locali e area cortiliva), sia durante che al di fuori delle ore di lezione;
 - durante le attività integrative deliberate dalla scuola svolte anche in luoghi esterni: viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, spettacoli, ecc (nei viaggi d'istruzione e nelle visite guidate valgono gli stessi principi che regolano l'attività didattica in Istituto, in particolare diventano ancora più significativi il rispetto di beni ed arredi, il rispetto del silenzio negli orari stabiliti dal docente capogruppo, il rispetto dei tempi assegnati e delle disposizioni organizzative);
 - in particolari situazioni e/o momenti anche al di fuori della permanenza nella sede scolastica e al di fuori dell'attività didattica, verificato che tali momenti e tali situazioni siano da porre in relazione diretta o indiretta con la vita scolastica (per es. eventi verificatisi su social network o piattaforme digitali, web, cyberbullismo, ecc.).
2. Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano anche a comportamenti illeciti riconducibili ai fenomeni di cyberbullismo, così definiti dalla legge 71/2017: "Per cyberbullismo s'intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo, intenzionale e predominante, sia quello di isolare uno o più minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso ovvero la loro messa in ridicolo".

Art. 4 Comportamenti sanzionabili

1. Mancanze lievi:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, negli spostamenti interni, all'entrata e all'uscita da scuola (es.: urlare, uscire dall'aula o dalla fila, spintonarsi, ecc.);
- d) mancata osservanza delle disposizioni organizzative, tra cui l'utilizzo del libretto personale scolastico;
- e) non spegnere il cellulare ad inizio lezione.

2. Mancanze gravi:

- a) reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze lievi";
- b) utilizzare il telefono cellulare in classe durante le ore di lezione, senza l'autorizzazione del docente e/o del dirigente scolastico;
- c) utilizzare apparecchiature di riproduzione audio o video senza l'autorizzazione del personale scolastico;
- d) gravi e non giustificate irregolarità nella frequenza scolastica, anche attraverso la forma delle assenze collettive;
- e) comportamenti irrispettosi od offensivi nei confronti delle Istituzioni scolastiche e pubbliche in genere, delle religioni, del Dirigente Scolastico, del personale docente, dei collaboratori scolastici, dei compagni o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico;
- f) comportamenti irrispettosi od offensivi nei confronti delle Istituzioni scolastiche e pubbliche in genere, delle religioni, del Dirigente Scolastico, del personale docente, dei collaboratori scolastici, dei compagni o di ogni altra persona che si trovi sia nell'ambiente scolastico che fuori dall'ambiente scolastico, attuati tramite modalità digitale, anche a distanza e in luoghi diversi dall'edificio scolastico, riconducibili ai fenomeni di cyberbullismo di cui al precedente art. 2 comma 8;
- g) imbrattare le pareti dei locali e gli arredi in un qualsiasi modo;
- h) rovinare o danneggiare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione, comprese intrusioni nel sito internet e negli archivi digitali;
- i) comportamenti che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- j) inosservanza continuativa e reiterata degli impegni di studio individuali e collettivi;
- k) falsificare e/o danneggiare il libretto personale scolastico;
- l) allontanarsi dall'aula o dall'Istituto senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori o dei docenti.

3. Mancanze gravissime:

- a) reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze gravi";
- b) insultare e umiliare i compagni con l'aggravante che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- c) insultare e umiliare i compagni con l'aggravante che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste, comportamento attuato tramite modalità digitale, anche a distanza e in luoghi

- diversi dall'edificio scolastico, riconducibili ai fenomeni di cyberbullismo di cui al precedente art. 2 comma 8;
- d) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
 - e) compiere atti di vandalismo su cose, arredi, attrezzature, strutture e su ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola; compreso sito internet e archivi digitali;
 - f) compiere atti di violenza su persone;
 - g) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona, anche usando la modalità digitale, anche a distanza e in luoghi diversi dall'edificio scolastico, riconducibili ai fenomeni di cyberbullismo di cui al precedente art. 2 comma 8;
 - h) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
 - i) possedere, fare uso e spacciare sostanze stupefacenti e bevande alcoliche all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
 - j) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione, comportamenti attuati anche a distanza e in luoghi diversi dall'edificio scolastico;
 - k) violare le norme di legge amministrative, civili o penali;
 - l) occupare l'edificio scolastico senza autorizzazione oltre l'orario delle lezioni e/o interrompere e impedire forzatamente il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 5 Tipologia delle sanzioni e organi competenti

1. Agli studenti che contravvengono ai doveri previsti dall'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, assumendo comportamenti simili a quelli individuati all'art. 3 del presente Regolamento di disciplina, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:
 - Violazioni previste dall'art. 3 comma 1 (mancanze lievi), a seconda della gravità e durata nel tempo:
 - richiamo: è comminato dal docente in forma orale con trascrizione sul registro elettronico (con la possibilità di renderlo in visione o non in visione alla famiglia);
 - nota disciplinare: è comminata dal docente, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. La nota viene riportata sul registro elettronico. La possibilità di renderla visibile alle famiglie viene concordata con il Dirigente Scolastico o con i suoi collaboratori. In relazione alla gravità del fatto possono essere convocate le famiglie per un colloquio con il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori e/o il coordinatore di classe o il docente che ha comminato la sanzione.
 - Violazioni previste dall'art. 3 comma 2 (mancanze gravi), a seconda della gravità e durata nel tempo :
 - nota disciplinare: medesima modalità riportata nel punto precedente;
 - allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni: è comminato dal Consiglio di classe. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla solo componente docente. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Nel caso in cui uno dei membri sia un allievo o un genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare

(come autore o come vittima) o negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, il membro interessato sarà sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti la seduta si svolgerà regolarmente senza i membri coinvolti.

Le mancanze di cui alla lettera b) e c) dell'art. 3 comma 2 comportano anche la consegna dell'apparecchiatura all'Ufficio dei collaboratori del Dirigente, dove verrà conservata fino al ritiro della stessa da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa.

- Violazioni previste dall'art. 3 comma 3 (mancanze gravissime), a seconda della gravità e durata nel tempo :
 - allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni: è comminato dal Consiglio di classe, nella medesima modalità prevista nel punto precedente;
 - l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato: sono comminati dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. Nel caso in cui uno dei membri sia un allievo o un genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) o negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, il membro interessato sarà sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti la seduta si svolgerà regolarmente senza i membri coinvolti.

Art. 6 Sanzioni alternative

1. Le sanzioni di cui al precedente art. 4 possono sempre essere convertite o integrate in sanzioni alternative consistenti:
 - Nella riparazione e/o rimborso dei danni materiali o morali o patrimoniali arrecati;
 - In attività da svolgere a favore della comunità scolastica (es. lavori di ripristino di aule e arredi, affiancamento ai collaboratori scolastici, pulizie, affiancamento alla segreteria, attività in biblioteca o nell'area cortiliva, ecc.);
 - In attività da svolgere a favore di associazioni del territorio (tirocini formativi presso associazioni di volontariato, no profit, aziende, ecc.);
 - In attività didattiche aggiuntive (sportello didattico, attività didattica aggiuntiva assegnata dal consiglio di classe e/o dai docenti, attività di recupero, studio individuale con verifica, ecc.);
 - Nell'esclusione dai viaggi d'istruzione e/o visite guidate. Il Consiglio di classe, quale provvedimento disciplinare, può deliberare l'esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o visite guidate di alunni o di intere classi che abbiano tenuto un comportamento in classe e/o in occasione di precedenti viaggi o visite, che presupponga l'impossibilità di effettuare una adeguata sorveglianza da parte dei docenti accompagnatori tale da non consentire le necessarie garanzie di sicurezza.
2. L'organo che irroga la sanzione ha la titolarità della conversione nelle sanzioni alternative indicate, precisando anche se la conversione sia sostitutiva del provvedimento iniziale o aggiuntiva a tale provvedimento.

3. La valutazione del comportamento degli studenti attribuito dal Consiglio di Classe (voto di condotta) concorre alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di insufficienza, determina la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Art. 7 Procedura

1. Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (telefonata con fonogramma, convocazione verbalizzata, lettera a mano, annotazione sul registro elettronico). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o dal coordinatore di classe, anche congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) il rinvio degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Il Dirigente Scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi.

2. Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio o in occasione del primo consiglio di classe utile.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 8 Norme di completamento

1. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
4. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica
5. Dei provvedimenti disciplinari, di cui all' art. 4, limitatamente all'allontanamento della comunità scolastica (o più gravi) viene allegata copia nel fascicolo personale dello studente.
6. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
7. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
8. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.
9. Nel caso di occupazione non autorizzata dell'edificio scolastico oltre l'orario delle lezioni e/o di interruzione e impedimento forzati delle attività didattiche da parte di gruppi di studenti, il Dirigente Scolastico, oltre ad attivare il procedimento di avvio di provvedimento disciplinare a carico dei responsabili, provvederà a sporgere denuncia alle forze dell'ordine, ad avvisare le famiglie, in particolare degli allievi minorenni, e a richiedere la convocazione del Consiglio di Istituto.

Art. 9 Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dai docenti (richiamo e nota disciplinare) è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico stesso. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

2. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto (allontanamento dall'Istituto o sanzioni alternative) è ammesso reclamo scritto all'Organo di Garanzia di Istituto.
3. L' Organo di Garanzia di Istituto, di durata triennale, è costituito: dal Dirigente Scolastico, o un suo delegato, che lo presiede, da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori. Il docente, lo studente e il genitore sono nominati dal Consiglio di Istituto. Nella stessa modalità vengono nominati anche membri supplenti che subentrano nell'Organo di Garanzia qualora sussistano casi di incompatibilità. Per esempio nel caso in cui un componente abbia irrogato la sanzione (membro di Consiglio di Istituto o di Classe) o un componente abbia subito la sanzione (studente o suo genitore).
4. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessaria la maggioranza dei suoi membri (metà più uno). Non è ammessa l'astensione.
5. Contro le sanzioni disciplinari, di cui al precedente comma 2, è ammesso ricorso scritto all'Organo di Garanzia da parte di chiunque abbia interesse entro 15 giorni dalla loro irrogazione, che decide nel termine di 10 giorni.
6. L'Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
7. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è costituito un Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un dirigente da questi delegato, che decide in via definitiva sui reclami proposti. Il termine per il reclamo all'Organo di Garanzia Regionale è di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola. L'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere entro 30 giorni.

Art. 10 Patto Educativo di Corresponsabilità

1. Secondo quanto previsto dall'art.3 del D.P.R. 235/2007 l'Istituto predispone un Patto Educativo di Corresponsabilità da sottoporre alla sottoscrizione di famiglie e studenti.
2. Il Patto è finalizzato a definire gli impegni reciproci nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie nel rispetto dei documenti fondamentali dell'Istituto (Regolamento di Istituto, Piano dell'Offerta Formativa, Carta dei Servizi, Piani di Lavoro), all'interno del più vasto contesto formativo/educativo dell'intera comunità scolastica.
3. Il Patto viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti e impegna tutte le parti nel garantire le condizioni di base per il raggiungimento del successo formativo. Ha un valore educativo e formativo, di assunzione di reciproche responsabilità. Non ha valore prescrittivo e normativo. La sottoscrizione del patto avviene nel primo anno di frequenza e viene tacitamente rinnovata, fatte salve eventuali modifiche o variazioni di una delle due parti.
4. Il Patto viene elaborato dagli Organi Collegiali della scuola, sentiti il Comitato Studentesco e il Comitato dei genitori, e approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 11 Disposizioni finali

1. All'inizio dell'anno scolastico viene fornita agli studenti e alle loro famiglie copia del presente Regolamento e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
2. Copie del Regolamento e del Patto Educativo di Corresponsabilità vengono esposte in via permanente all'Albo on line sul sito internet di Istituto.